



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i. ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, e nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., in base al quale l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 1-*quater* del succitato decreto-legge n. 239/2003 ed in particolare:

- il comma 3, il quale dispone che l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto;



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

- il comma 5, a norma del quale il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) N. 55/8/2021 del 25.6.2021 con cui A2A Gencogas S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 convertito con modifiche dalla Legge 55/2002, alla modifica della centrale termoelettrica di Piacenza mediante la realizzazione del Progetto per l'Upgrade delle turbine a gas riguardante sia le parti fredde, sia le parti calde delle turbine a gas, e consistente, per la precisione, nella sostituzione delle attuali pale, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza prot. n. 2019-AGG-000417-P del 3 settembre 2019 (prot. in ingresso MiSE n. 19321 del 5 settembre 2019);

VISTO l'art. 2 del citato Decreto N. 55/8/2021 commi 3 e 4 a norma dei quali *“la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 90 giorni dalla data di avvio lavori di cui al comma 1”* e *“nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica”*.

VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 254369 dell'8.8.2022 con cui la Società A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato la data di avvio di lavori, fissandola per il giorno 5 settembre 2022.

VISTA l'istanza presentata con n. prot. PG-A2A-AGG-0132974 del 14.6.2023 acquisita al prot. MASE n. 97830 del 15.6.2023 con cui la Società A2A Gencogas S.p.A. ha richiesto una proroga al 30 novembre 2023 della durata dei lavori previsti per la realizzazione del progetto *“Upgrade delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Piacenza”*.

CONSIDERATE, in particolare, le motivazioni comunicate dalla Società A2A Gencogas S.p.A. con la citata nota n. prot. PG-A2A-AGG-0132974 del 14.6.2023, secondo cui la proroga è necessaria a causa dell'impossibilità da parte del fornitore di completare il revamping dei componenti estratti dal primo gruppo nelle tempistiche previste, a causa di un grave infortunio occorso nelle sue officine, che ne ha comportato il temporaneo sequestro da parte delle Autorità ed ha determinato la riprogrammazione del fermo impianto e delle attività relative all'upgrade del secondo gruppo.

RITENUTO di poter accogliere la richiesta della Società A2A Gencogas S.p.A.;

DECRETA

Art. 1

1. E' prorogato al 30 novembre 2023 il termine di cui all'art. 2 comma 3 del Decreto n. 55/8/2021 entro il quale la A2A Gencogas S.p.A., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI),



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

codice fiscale e partita iva 01995170691, è autorizzata a completare la realizzazione del progetto autorizzato con il medesimo Decreto N. 55/8/2021 del 25.6.2021 .

2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide le disposizioni di cui al Decreto N. 55/8/2021.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Marilena Barbaro